



COMUNE DI CELENZA VALFORTORE

PROVINCIA DI FOGGIA

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA.

Data 11 OTT. 2006

Prot. Gen. N. 3380

Atto N. _____ 18

del 07/10/2006

COPIA DI VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno Duemilasei il giorno sette del mese di ottobre
alle ore 17:13 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla PRIMA convocazione in sessione ORDINARIA ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
ING. FRANCESCO LUCIO SANTORO	X		SIG. FANO IAMELE		X
GEOM. FILIPPO BUCCO	X		RAG. PASQUALE MARZANO	X	
PER.IND.DOMENICO FORNITO		X	INS. MARIO DI VITO		X
DOTT. STEFANO GESUALDI	X		PER.IND.MARIO CICCAGLIONE	X	
AVV.EUGENIO BERGANTINO	X				
SIG. GIUSEPPE FABALE	X				
SIG. ANTONIO DI CRISCIO	X				
RAG. ANTONIO CODIANNI	X				
SIG. FERRO GIULIANO	X				

Assegnati n. 12

In carica n. 13 compreso il sindaco

Presenti n. 10

Assenti n. 3

Fra gli assenti risultano giustificati i signori consiglieri
FORNITO - IAMELE - DI VITO

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del consiglio, i sigg.:

- Presiede il signor Ing. Santoro Lucio Francesco nella sua qualità di Sindaco

- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4, a, det T.U. n. 267/2000), il segretario comunale signor Dr. Ciro Ramunni

La seduta è Pubblica

Nominati scrutatori i signori: _____

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

Il responsabile del servizio interessato (art. 49. c. 1, del T.U. n. 267/2000);

Il segretario comunale (art. 49. c. 2, e 97, c. 4b, del T.U. n. 267/2000);

per quanto concerne la regolarità tecnica.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la sig./ra:

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Ciro Ramunni

Il Presidente
F.to Ing. Francesco Lucio Santoro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **11 OTT. 2006** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124-c.1- T.U. 267/2000);

- E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza municipale, li **11 OTT. 2006**



Il Responsabile del servizio

Sig. Spaventato Luigi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134-c.3- T.U. n.267/2000);

- è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 -c.1- del T.U. n.267/2000, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla residenza municipale, li

Il Responsabile del servizio

f.to

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, li

Il Responsabile del servizio

Oggetto: approvazione del regolamento comunale per la disciplina del servizio di autonoleggio con conducente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

Il Comune di Celenza Valfortore intende potenziare la mobilità degli utenti cittadini di Celenza Valfortore regolamentando il servizio di trasporto non di linea nella specie dell'autonoleggio con conducente

Le fonti normative in materia sono le seguenti:

- legge 15.01.1992, n. 21 "*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*";
- D.L.gs. n. 285/92 "*Nuovo codice della strada*" e relativo regolamento di attuazione;
- art. 86 del R.D. n. 773/31 "*Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza*";
- D.M. 20.12.1991, n. 448 riguardante *l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada*;
- D.Lgs 31.03.1998, n. 112;
- legge regionale 3.04.1995 n.14.

DATO ATTO che in base alle esigenze della popolazione si è determinato nel numero di 1 (uno) le licenze da rilasciare tramite avviso pubblico a coloro che, richiedendola, posseggono i requisiti di idoneità morale e professionale prescritti dalle disposizioni in materia

CONSIDERATO che occorre , per lo scopo, adottare un regolamento che disciplini puntualmente la materia

VISTO lo schema di regolamento

CONSIDERATA la necessità di dare a detto regolamento la più ampia diffusione nell'ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione all'albo pretorio e nel sito Internet del Comune;

RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lvo 18/8/2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica

Con la seguente votazione (10 presenti; favorevoli :10: contrari: zero;astenuti: zero)

DELIBERA

Di approvare il Regolamento che . allegato alla presente . ne risulta essere parte integrante e sostanziale

Di dare allo stesso la massima diffusione attraverso la pubblicazione all'albo Pretorio ed al sito Internet del Comune di Celenza Valfortore

II CONSIGLIO MUNICIPALE

Con separata votazione ed ad unanimità di voti dei presenti, riconosciuta l'urgenza di provvedere

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000

VALFORTORE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Fonti

Art. 2 - Definizione del servizio

TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3 - Titoli per l'esercizio del servizio

Art. 4 - Forme giuridiche di esercizio del servizio

TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 5 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

Art. 6 - Idoneità morale

Art. 7 - Idoneità professionale

TITOLO IV - CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI E COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Art. 8 - Contingenti

TITOLO V - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

Art. 9 - Assegnazione delle autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente

Art. 10 - Bando di concorso

Art. 11 - Presentazione delle domande

Art. 12 - Commissione di concorso

Art. 13 - Titoli di preferenza

Art. 14 - Validità delle graduatorie

Art. 15 - Rilascio delle autorizzazioni

Art. 16 - Durata e validità delle autorizzazioni

Art. 17 - Inizio del servizio

TITOLO VI - TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 18 - Trasferibilità per atto tra vivi

Art. 19 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

Art. 20 - Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio

Art. 21 - Collaboratore familiare di titolari di autorizzazione

TITOLO VII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 22 - Obblighi dei conducenti

Art. 23 - Divieti per i conducenti di autovetture in servizio di noleggio

TITOLO VIII CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 24 - Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture

Art. 25 - Controlli sui veicoli

Art. 26 - Avaria dell'autovettura

TITOLO IX - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 27 - Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente

Art. 28 - Trasporto di soggetti portatori di handicap

Art. 29 - Tariffe

Art. 30 - Servizi con caratteristiche particolari

Art. 31 - Vigilanza

TITOLO X - ILLECITI E SANZIONI

Art. 32 - Sanzioni

Art. 33 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 34 - Sospensione e revoca della autorizzazione

Art. 35 - Decadenza dell'autorizzazione

Art. 36 - Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

TITOLO XI - NORME FINALI

Art. 37 - Norma finale

Art. 38 - Abrogazione di precedenti disposizioni

Art. 39 - Norma transitoria



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Fonti

Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 55 dello Statuto comunale, definisce e disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone mediante autoservizi non di linea.

Le fonti normative in materia sono le seguenti:

- legge 15.01.1992, n. 21 "*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*";

- D.L.gs. n. 285/92 "*Nuovo codice della strada*" e relativo regolamento di attuazione;

- art. 86 del R.D. n. 773/31 "*Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza*";

- D.M. 20.12.1991, n. 448 riguardante *l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada*;

- D.Lgs 31.03.1998, n. 112;

- legge regionale 3.04.1995 n.14.

Art. 2 – Definizione del servizio

Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e seguendo orari stabiliti di volta in volta.

In particolare costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

a. il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;

b. il servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarozzetta, autobus, natante e veicoli a trazione animale.

TITOLO II – CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3 – Titoli per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura è subordinato al rilascio rispettivamente di apposita autorizzazione a persona fisica o società in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

2. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

3. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del noleggio con conducente.

4. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di detti Stati lo consentono.

Art. 4 – Forme giuridiche di esercizio del servizio

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con autovettura con conducente possono esercitare la propria attività in forma singola o associata. In particolare possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiane di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8.08.1995, n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

2. E' consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria autorizzazione agli organismi previsti dalla legge e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.

3. Il conferimento è consentito previa presentazione, all'ufficio comunale competente, dei seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:

a) comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato;

b) certificato di iscrizione dell'organismo alla CCIAA, attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea;

- c) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita l'autorizzazione;
- d) copia del contratto di comodato dell'autovettura registrato;
- e) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente;
- f) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti.

4. L'ufficio comunale competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà a esercitare il diritto al ritrasferimento, specificando altresì che è consentito l'esercizio del servizio fermo restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente.

5. A tal fine nell'autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.

6. In caso di documentazione mancante o incompleta verrà negato il provvedimento.

7. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

TITOLO III – ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 5 – Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio disciplinato dal presente regolamento è necessario:

a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea o di altri Stati purché legalmente residenti in Italia;

b) il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui al successivo art. 6;

c) il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui appresso;

d) l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;

e) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica, anche in leasing, dell'autovettura per la quale sarà rilasciata l'autorizzazione;

f) non avere trasferito la precedente autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;

g) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati;

h) disporre nel territorio comunale di una rimessa, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, oltre ad un ufficio amministrativo per l'accoglienza del pubblico;

i) il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada.

Art. 6 – Idoneità morale

1. Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:

a) non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;

b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;

c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.

In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.

2. Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:

- a) da tutti i soci, in caso di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.

Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme dell'autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dal DPR 445/2000, fatti salvi i necessari accertamenti da parte dell'amministrazione comunale.

Art. 7 – Idoneità professionale

1. Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L.R. 14/95, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, istituito presso la C.C.I.A.A. di Foggia.
2. Si prescinde dalla presentazione di tale certificato nel caso di mancata costituzione e fino alla costituzione della Commissione provinciale di cui all'art. 6 comma 1 della L.R. n.14/95.

TITOLO IV – CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI E COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Art. 8 – Contingenti

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura sono determinate nel numero di 1(uno).

TITOLO V – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

Art. 9 Assegnazione delle autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente.

1. Le autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente sono rilasciate mediante pubblico concorso a singoli o società che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura.
2. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di autorizzazioni, il Responsabile del servizio procede a indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.

Art. 10 Bando di Concorso

1. Il bando di concorso deve prevedere:
 - a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare
 - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso
 - c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
 - d) l'indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
 - e) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;

Art. 11 Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni devono essere presentate al Comune, in carta resa legale e in essa devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente. Alla domanda deve essere allegata fotocopia di un documento di identità del richiedente.
2. Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'esercizio dell'attività.
3. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per cui è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 sopra citato viene rilasciata dall'interessato entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

Art. 12 Istruttoria della pratica

1. L'espletamento della fase istruttoria di cui all'art. 9 del presente regolamento è effettuato dal responsabile del servizio.
2. Il responsabile del servizio valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.
3. Il responsabile, una volta effettuato l'esame di cui sopra e valutati i titoli, redige la graduatoria, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza e la approva con determinazione.

Art. 13 Titoli di preferenza



Costituiscono titoli preferenziali per l'ottenimento dell'autorizzazione la priorità nella presentazione della domanda, nonché:

- a) l'anzianità di presenza nel settore in qualità di titolari: punti 1,5 per anno fino ad un limite di anni sei;
- b) l'esercizio, per un periodo complessivo di almeno sei mesi, dell'attività di autista quale dipendente di noleggiatore con conducente, quale collaboratore familiare o sostituto alla guida: punti 1 per anno fino ad un limite di anni sei;
- c) l'essere soci di cooperative costituite per l'esercizio dell'attività di noleggio: punti 4;
- d) il servizio prestato per almeno cinque anni presso aziende di trasporto pubblico: punti 1;

In caso di parità di punteggio, costituisce titolo di precedenza la residenza nel Comune autorizzante.

Art. 14 – Validità delle graduatorie

1. Le graduatorie hanno validità di tre anni dalla data di approvazione.
2. Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei due anni di validità delle graduatorie devono essere coperte utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

Art. 15 – Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Responsabile del servizio, entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie per il rilascio delle autorizzazioni al noleggio con autovetture con conducente, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni, a tal fine dando formale comunicazione agli interessati.

Art. 16 Durata e validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni hanno durata quinquennale e sono rinnovabili a domanda per pari periodi, previo accertamento della permanenza, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Le autorizzazioni sono sottoposte a controllo e vidimazione annuale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Il controllo è effettuato dal responsabile del procedimento attraverso accertamenti d'ufficio nonché mediante richiesta di esibizioni documentali. Si applicano, nei casi consentiti, le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 2000, n. 445.
4. L'autorizzazione può essere dichiarata decaduta anche prima del suddetto termine di validità o di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art. 17 Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo, salvo cause di forza maggiore.

TITOLO VI

TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 18 – Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile, anche in deroga ai contingenti di cui al precedente art. 8, in presenza di documentato trasferimento dell'azienda stessa, di un suo ramo e della quota di partecipazione all'organismo associativo cui il titolare avesse conferito l'autorizzazione.
2. Il trasferimento di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) essere titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.
3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente; in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro dieci giorni, riconsegnati all'ufficio che li ha rilasciati e il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dall'accertamento dell'impedimento.

4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto dell'unica autorizzazione il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio conseguita tramite concorso pubblico o altro trasferimento.

Art. 19 Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.
2. L'autorizzazione in tal caso può essere trasferita:
 - a) ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto, qualora in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio – comunicando la volontà di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione, da parte di tutti gli altri aventi diritto, della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
 - b) ad un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto – purché in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio– designato dagli eredi quale subentrante nella titolarità all'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione;
3. Il subentro di cui al precedente comma 2 lett. b) deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso.
4. Il mancato subentro e la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.

Art. 20 Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, che esercitano personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L.R. n. 14/95, presso la C.C.I.A.A. di Foggia, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
 - c) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
 - d) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Gli eredi minori del titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della L.R. n. 14/95, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. di Foggia e in possesso dei requisiti prescritti fino all'acquisizione personale dei requisiti necessari una volta raggiunta la maggiore età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la normativa vigente in materia.
4. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio competente, in carta legale. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi precedenti.

Art. 21 Collaboratore familiare di titolari di autorizzazione

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente e nei rapporti esterni le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda, né la qualità di coimprenditore.
3. In conformità di quanto disposto, la richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, può essere attivata trasmettendo, all'ufficio comunale competente, la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del collaboratore, resa ai sensi dell'art. 47 della legge 28.12.2000, n. 445, che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare.
 - b) Certificato della costituzione della impresa familiare presso la C.C.I.A.A., o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante la costituzione;



2. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24.07.1996, n. 503.

Art. 29 Tariffe

1. Le tariffe del servizio di noleggio con autovettura con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti su base chilometrica entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal Comune, previo parere della Commissione Consultiva se esistente.

Art. 30 Servizi con caratteristiche particolari

1. I titolari di autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (es. Comuni per il servizio di trasporto scolastico, aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, etc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l'entità del riparto e le modalità di riscossione delle quote.

2. I titolari di autorizzazione possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat e simili.

Art. 31 Vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento compete al Comune, alla Provincia e alla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze.

TITOLO X

ILLECITI E SANZIONI

Art. 32 Sanzioni

1. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, ai sensi della legge regionale.

Art. 33 Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di cui agli artt. 85 e 86 del D. L.vo 285/92, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 500 nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, ovvero alle norme di cui alla legge regionale e del presente Regolamento.

Art. 34 Sospensione e revoca della autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata se il titolare:

- a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
- b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
- b) contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;
- d) sostituisce abusivamente altri nel servizio;
- e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione;
- f) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
- g) presta il servizio con contachilometri non regolarmente funzionante.

2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.

3. Il Comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.

4. La sospensione dell'autorizzazione è irrogata per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi. La revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.

5. È facoltà del Comune sospendere l'autorizzazione durante il corso di procedimento penale per gli specifici reati previsti all'art. 6 del presente regolamento.

6. Nel periodo di sospensione dell'autorizzazione essa deve essere riconsegnata all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.

7. Il Funzionario responsabile del servizio segnala al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione.



8. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 35 Decadenza dell'autorizzazione

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti.

2. Il Funzionario Responsabile dispone la decadenza dell'autorizzazione, sentita la Commissione consultiva se esistente, nei seguenti casi:

- a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
- b) morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui al del presente regolamento;
- c) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
- d) mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a sessanta giorni.

3. La decadenza viene comunicata al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. e alla Provincia per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

Art. 36 Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

TITOLO XI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 37 Norma finale

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia.

2. Il presente regolamento sarà automaticamente modificato al fine di adeguarlo alla normativa in materia sopravvenuta.

Art. 38 Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati tutti i regolamenti comunali per i servizi di autonoleggio da rimessa con autovettura precedentemente in vigore, nonché tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

Art. 39 Norma transitoria

1. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.

